

CONVENZIONE

tra

La **Federazione Pugilistica Italiana** (di seguito FPI), con sede in Roma, Viale Tiziano 70 Partita Iva 01383711007, nella persona del Presidente pro tempore Dott. Flavio D'Ambrosi, domiciliato per la carica presso la sede legale della FPI suddetta

e

L'Ente di Promozione Sportiva **OPES APS** (di seguito OPES) con sede in Roma, Via Salvatore Quasimodo 129 C.F. 9614760589 Partita Iva 12275191000 nella persona del Presidente pro tempore, dott. Juri Morico domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto,

Premesso

- a) che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;
- b) che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;
- c) che il CONI, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 30/2006, della legge n. 4/2013, del d.lgs. n. 13/2013 e del d.lgs. n. 15/2016 è l'Autorità competente, "Ente pubblico titolare" della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze degli operatori sportivi.
- d) che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo lo SNaQ rappresenta il quadro generale di riferimento per il conseguimento delle qualifiche degli operatori sportivi e per la loro certificazione.
- e) che la Federazione Pugilistica Italiana (F.P.I.), fondata nel 1916, è associazione senza fine di lucro con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni e integrazioni. Essa è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. ed è costituita dalle Associazioni e Società che praticano il pugilato, la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Federale.
- f) che la F.P.I. è una associazione federata al C.O.N.I. ed affiliata all'International Boxing Association (IBA). Alla F.P.I. possono aderire le seguenti persone fisiche tesserate per la Federazione: atleti, procuratori degli atleti, medici sportivi, tecnici sportivi, dirigenti federali, ufficiali di gara la cui domanda di tesseramento sia stata accettata nei termini regolamentari.
- g) che la F.P.I. è autorizzata in via esclusiva a svolgere in Italia l'attività sportiva del pugilato agonistico e amatoriale, in armonia con le deliberazioni del C.I.O. e del C.O.N.I., anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività e a rappresentarlo in ambito internazionale. La F.P.I. svolge, l'attività sportiva in armonia ed osservanza dei regolamenti e delle deliberazioni e



degli indirizzi delle Federazioni internazionali. La FPI è responsabile dell'attività pugilistica in Italia, ed in particolare del Settore IBA, purché non sia in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I..

- h) che la F.P.I. nell'ambito dell'ordinamento sportivo gode di autonomia tecnica, organizzativa e gestionale, sotto la vigilanza del C.O.N.I..
- i) che la F.P.I. è retta sui principi di libera e democratica partecipazione alla attività sportiva in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale.
- j) che la F.P.I. ha lo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare, regolamentare, propagandare, sviluppare e attuare programmi di formazione di atleti e tecnici, nonché di svolgere lo sport del pugilato nei settori IBA, Pro, Amatoriale e Giovanile anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. nel territorio nazionale e internazionale. Essa rappresenta l'attività del pugilato in via esclusiva nei confronti delle Federazioni Internazionali e svolge, per il tramite dei propri Settori o Commissioni, attività di studio per la diffusione ed il miglioramento tecnico del pugilato.
- k) che la F.P.I., inoltre, definisce gli ordinamenti dei campionati; assegna i titoli di campione d'Italia nelle varie categorie; provvede alla formazione delle squadre nazionali e stabilisce i programmi per l'attività internazionale.
- l) che lo sport del pugilato rientra nell'Elenco Nazionale delle discipline sportive riconosciute dal CONI (Delibera nr. 1568 del 14/02/2017) con le relative discipline: Pugilato IBA, Pugilato Pro, Pugilato Giovanile, Pugilato Amatoriale con le attività riconosciute della Prepugilistica (Boxe in Action) e della Gym Boxe (Boxe Competition, Light Boxe, Soft Boxe).
- m) che OPES:
 - è riconosciuto, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 458 del 20/12/2011;
 - è riconosciuto altresì da CPI con delibera del Consiglio Nazionale del 28-10-2021;

che OPES, in accordo al "REGOLAMENTO DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA", approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28/10/2014, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie attività sportive;

che la FPI e OPES (di seguito: le Parti) condividono:

- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
- la necessità di nuova visione strategica del sistema sportivo italiano in grado di aumentare la pratica sportiva nel paese, soprattutto tra i giovani, occupando quello spazio attualmente gestito da soggetti terzi che operano fuori dal sistema CONI e che, più frequente in alcune discipline e meno in altre, rappresenta comunque un fenomeno ampiamente diffuso.

si conviene e si stipula quanto segue



Articolo. 1 - Norme generali

1.1 Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Ciascuna delle due Parti non può delegare all'altra i propri compiti istituzionali derivanti dal riconoscimento ai fini sportivi del CONI. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo per lo sviluppo della disciplina del pugilato amatoriale nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

1.2 Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- per coordinare e disciplinare in modo armonico e razionale la pratica sportiva nelle diverse forme sviluppando con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più coerente utilizzazione degli impianti sportivi pubblici;
- per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi;
- per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici;
- per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva del pugilato, attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

1.3 Le parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari, adottati dai rispettivi Organi giudicanti, gravanti sui rispettivi tesserati, assicurandosi una periodica e reciproca informazione sulla materia.

1.4 Le parti s'impegnano, altresì, ad azioni comuni nei confronti di organizzazioni terze, non facenti parte del modello sportivo organizzato, che operano nell'ambito della stessa disciplina.

1.5 Fermo restando l'applicazione a tutti gli atleti delle norme sull'assicurazione obbligatoria e sulla tutela sanitaria, le Parti s'impegnano ad applicare adeguate ed analoghe tutele assicurative specifiche in funzione delle particolarità delle discipline sportive oggetto della Convenzione fornendo reciproca comunicazione.

Articolo. 2 – Attività sportiva

2.1 Fatta comunque salva la facoltà dell'affiliazione e tesseramento sia alla sola FPI che al solo OPES senza che ciò comporti penalità di alcun genere o discriminazioni, le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all'attività sportiva dell'altra Organizzazione sarà regolata sostanzialmente mediante la "doppia affiliazione" ed il "doppio tesseramento", nel rispetto di quanto riportato nell'allegato sub 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Ai sensi dei vigenti regolamenti le parti ribadiscono esplicitamente il divieto ad effettuare affiliazioni, tesseramenti ed attività riconducibili ad Enti/Associazioni di secondo livello. Le ASD/SSD che intendono svolgere esclusivamente attività amatoriale si devono avvalere di almeno un Istruttore Amatoriale-Giovanile o Aspirante Tecnico FPI.

2.2 L'attività agonistica Olimpica, IBA e Pro dovrà essere esclusivamente organizzata all'egida della FPI. I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano" - per tutte le categorie e discipline - e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" o "Squadra Azzurra" "Atleti Azzurri", possono essere utilizzati esclusivamente dalla FPI.

Le Manifestazioni di Gym Boxe possono essere organizzate, previa comunicazione al competente Comitato o Delegazione Regionale FPI, in virtù della partecipazione di atleti e tecnici tesserati di ASD/SSD affiliate alla F.P.I., si dividono nelle due categorie:

- Campionato Nazionale e FOPES regionali, Tornei Nazionali, Interregionali e Regionali;
- Riunioni ordinarie Gym Boxe a carattere dimostrativo e di esibizione.



Handwritten signature and initials in black ink, located to the right of the circular stamp.

Il Comitato Regionale FPI collabora all'organizzazione delle suddette manifestazioni e sul regolare svolgimento, nel rispetto dello specifico regolamento tecnico, e recepisce il referto di riunione per l'inserimento del verdetto e dell'eventuale fermo medico nell'apposito portale. Per spazio manifestazione si intende il ring autorizzato, comunque obbligatorio per Campionati e Tornei, allo scopo di garantire la sicurezza e la salvaguardia dell'integrità fisica degli Atleti. In tutte le manifestazioni, di carattere regionale oppure nazionale, deve essere presente un medico di servizio con la presenza di un'ambulanza.

Il OPES può utilizzare nel caso i termini "Campionati/Finali Nazionali OPES di Gym Boxe" ovvero nel caso di Campionati Italiani, quelli OPES non prenderanno il nome di "Campionati Italiani (FPI)" ma di "Campionati/Finali Nazionali OPES" e si dovranno svolgere nel rispetto del Regolamento Tecnico della FPI.

2.3 Le parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello territoriale interessato, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di giudici di gara in proprie manifestazioni con oneri a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.

2.4 Nel rispetto del riconoscimento del CONI per ciascuna disciplina sportiva di una sola Federazione sportiva nazionale, affiliata ad una Federazione internazionale riconosciuta dal CIO, con gestione dell'attività conformemente alla Carta Olimpica e alle regole della Federazione internazionale di appartenenza, è fatto divieto di uso decettivo del nome, delle parole, di qualsiasi OPES desinenza o riferimenti diretti comunque a richiamare detta disciplina sportiva e le attività ad essa correlate. Le parti si impegnano a modellare il reciproco comportamento sulla scorta dei canoni di lealtà e correttezza al fine di porre in essere una condotta che non si limiti a soddisfare gli interessi soggettivi sottesi alla complessiva buona riuscita della Convenzione, ma che ulteriormente realizzi la superiore finalità di assicurare la salvaguardia del patrimonio sportivo nazionale, con particolare riferimento alla disciplina sportiva in questione.

Articolo. 3 – Attività di Formazione e di Aggiornamento

Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara

3.1 La FPI riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto dello SNaQ e delle disposizioni emanate dal CONI.

Come previsto dallo SNaQ e nel rispetto delle disposizioni del CONI, la FPI si impegna a riconoscere l'attività formativa e certificativa di OPES per la sola qualifica di Istruttore Amatoriale Giovanile quale prequalifica SNaQ, qualora lo stesso OPES abbia organizzato detta attività formativa e certificativa nel pieno rispetto delle disposizioni del CONI e dello SNaQ, nonché in regola con gli adempimenti di legge.

La suddetta attività formativa, relativa all'attività pugilistica, dovrà essere svolta solo nell'ambito del pugilato amatoriale ovvero con il rilascio della qualifica di Istruttore Amatoriale, con l'approvazione da parte della FPI del contenuto didattico, del numero delle ore e dei docenti.

Articolo. 4 – Iniziative congiunte

4.1 In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali o altro, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa. Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.



Articolo. 5 – Commissioni Paritetiche - Controversie

5.1 Le Parti si impegnano ad affidare ad una Commissione Paritetica - costituita ai vari livelli territoriali in corrispondenza di manifestazioni provinciali, regionali, nazionali - formata da una rappresentanza delle rispettive Commissioni Tecniche, l'incarico di definire, per quanto possibile, i programmi tecnici ed i calendari dell'attività sportiva.

5.2 Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art.12 bis dello Statuto del CONI, che giudica, in funzione arbitrale, secondo la procedura adotta con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n.1623 del 18 dicembre 2018.

Articolo. 6 – Armonizzazione con l'ordinamento sportivo

6.1 La presente Convenzione è soggetta alle modifiche ed integrazioni conseguenti all'armonizzazione con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

Articolo. 7 - Durata della Convenzione

7.1 La durata della presente convenzione è stabilita fino al 31/12/2024.

7.2 I rinnovi successivi saranno per quadrienni e sarà tacitamente rinnovata, salvo disdetta da una delle parti con lettera raccomandata da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza.

7.3 Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

7.4 La presente convezione firmata dai rispettivi Presidenti Nazionali ha validità su tutto il territorio italiano.

Articolo 8 – Norme transitorie e finali


8.1 Entro 15 gg. dalla sottoscrizione, le parti s'impegnano a depositare la presente Convenzione, inclusi gli allegati debitamente siglati, presso l'Ufficio Organi Collegiali a cura della FPI e presso l'Ufficio Organismi Sportivi a cura di OPES per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell'articolo 5 comma 2.

8.2 La presente Convenzione sostituisce ogni precedente accordo di qualsiasi natura.

La presente Convenzione si compone di n° 2 allegati.


Roma, 4 marzo 2023

OPES APS
Il Presidente



FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA

Il Presidente



ALLEGATO n°1 – ATTIVITA' SPORTIVA E MODALITA' DOPPIO TESSERAMENTO

Nel rimandare a quanto già prescritto dal "Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva", approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n° 1525 del 28 ottobre 2014, si ricorda che le FSN/DSA e gli OPES dovranno congiuntamente definire i limiti dell'esercizio della pratica sportiva. La definizione della pratica sportiva è attività di codificazione di estrema importanza, perché determina i rispettivi campi d'azione delle FSN/DSA e degli OPES e su di essa si fondano poi le attività di programmazione congiunta. È opportuno richiamare la dovuta attenzione nella scelta dei termini, in quanto alcuni di essi, seppure di uso corrente e proteiforme, hanno in realtà giuridicamente origini e finalità distinte.

Richiamato l'articolo (2 comma (1, nel caso una ASD/SSD affiliata ad OPES che voglia svolgere l'attività pugilistica dovrà procedere con la "doppia affiliazione" ma versando la quota annuale in convenzione di € 50,00 invece della quota di € 170,00 mentre rimangono invariate le quote di tesseramento e le relative modalità secondo la circolare attuativa annuale.

Per quanto riguarda l'eventuale organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento sul pugilato OPES dovrà armonizzare le quote di iscrizione con quanto stabilito dalla Federazione Pugilistica Italiana.



ALLEGATO n° 2 – «REGISTRO DEI DOCENTI E FORMATORI»

N.B.

Nel rimandare a quanto già prescritto dalle “Disposizioni per l’implementazione del Sistema Nazionale di Qualifiche degli Operatori Sportivi (SNaQ) a partire dagli obiettivi del decreto legislativo n. 13/2013, del decreto legislativo n. 15/2016 ed in coerenza con il quadro tracciato a livello europeo”, approvato con deliberazione n.216 della Giunta Nazionale del CONI del 12 giugno 2018, si ricorda che agli EPS, quali Organismi che hanno per fine istituzionale, ai sensi dell’art. 26, comma 1, dello Statuto del CONI, la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, è consentita e riconosciuta conseguentemente la formazione e certificazione degli operatori di promozione sportiva, che nel settore dei quadri tecnici sono equipollenti all’aiuto allenatore – tecnico di primo livello, fatti salvi gli adempimenti di legge, e non per i livelli superiori. L’adesione completa allo SNaQ dei regolamenti e dei percorsi formativi degli EPS costituisce un elemento essenziale, in Italia e negli Stati dell’Unione, per il riconoscimento e la spendibilità delle qualifiche nonché per l’inserimento nel sistema dei crediti, anche al fine dell’accesso ai livelli superiori da parte degli operatori sportivi. Per conseguire la doverosa omogeneità nonché la qualità dell’offerta formativa sull’intero territorio nazionale, da parte di tutti gli organismi sportivi riconosciuti, con lo SNaQ il CONI ha ritenuto indispensabile definire, attraverso standard formativi, gli aspetti strutturali e le modalità di intervento dei corsi di formazione finalizzati al rilascio di una qualifica professionale. Per allinearsi a tali standard tutti gli organismi sportivi riconosciuti dal CONI devono far ricorso nei percorsi formativi esclusivamente a personale altamente qualificato, iscritto nel previsto «Registro dei Docenti e Formatori», pubblicato sul sito internet dell’EPS e comunque depositato, inclusi gli eventuali aggiornamenti, presso l’Ufficio Organi Collegiali, a cura dell’EPS, per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell’articolo 5 comma 2 della presente Convenzione. Il «Registro dei Docenti e Formatori» è un’ulteriore tutela di tutti gli attori coinvolti, una garanzia preventiva e continua di: a) qualità, attraverso la verifica del mantenimento, aggiornamento e miglioramento continuo delle competenze; b) rigore, mediante la verifica del rispetto della deontologia e la conformità alla normativa di riferimento; c) professionalità; d) trasparenza; e) credibilità. A tal fine, gli EPS, nel predisporre le attività formative, devono prevedere che tutti i Docenti e Formatori - ai quali siano affidati i moduli e/o le unità didattiche¹ inerenti all’acquisizione da parte dei discenti di abilità e conoscenze relative alle tecniche della specifica disciplina sportiva oggetto della presente Convenzione – siano qualificati almeno come allenatore capo – tecnico di 3° livello SNaQ, a cura della FSN/DSA competente.



